



**PARLAMENTO EUROPEO**

2009 - 2014

---

*Commissione per i problemi economici e monetari*

---

**2008/0196(COD)**

1.10.2010

## **PARERE**

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori  
(COM(2008/0614) – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

Relatrice per parere: Sirpa Pietikäinen,

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La relatrice si compiace della proposta della Commissione, che si propone di modificare

- la direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali,
- la direttiva 93/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
- la direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza e
- la direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo,

e il cui obiettivo è di migliorare il funzionamento del mercato interno riducendo gli intralci agli scambi transfrontalieri, ma osserva che la proposta pone dei problemi sia ai consumatori che alle imprese.

È opportuno sostenere gli sforzi volti a rendere il mercato interno più efficace e ad incoraggiare il commercio transfrontaliero combinando dette quattro direttive. Tuttavia, il rapporto fra la presente proposta e il trattato sull'Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea pone dei problemi. Ci si può chiedere altresì se la proposta applichi il requisito conforme alla Carta dei diritti fondamentali e volto a far sì che le politiche dell'Unione garantiscano un elevato livello di protezione dei consumatori<sup>1</sup>.

### *Armonizzazione completa; conseguenze per i consumatori e le imprese*

Conformemente alla strategia UE 2020<sup>2</sup>, una produzione di elevata qualità e sostenibile è uno dei vantaggi concorrenziali dell'Europa. Un elevato livello di protezione dei consumatori garantisce prodotti di qualità e migliora la fiducia dei consumatori, favorendo al contempo le prestazioni del mercato interno. Le condizioni per l'armonizzazione esistono (capo I della proposta), ma un'armonizzazione effettuata conformemente al capo IV ridurrebbe il livello di protezione dei consumatori in vari Stati membri. Limitare il periodo di garanzia a due anni, come previsto dalla proposta, significherebbe ridurre il periodo di responsabilità più lungo per mancanza di conformità vigente in numerosi Stati membri; inoltre, ciò inviderebbe ai fabbricanti un segnale stando al quale non è necessario che i prodotti durino più di due anni e comporterebbe una perdita di fiducia dei consumatori.

Nella motivazione della proposta la Commissione sostiene, giustamente, che i consumatori hanno scarsa fiducia negli acquisti transfrontalieri. Per i consumatori gli intralci sono rappresentati soprattutto da problemi linguistici, dalla mancanza di fiducia nei sistemi di pagamento e nei servizi di consegna dei prodotti, nonché dal rifiuto di talune imprese di vendere a clienti di oltrefrontiera.

---

<sup>1</sup> Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 38.

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione: EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; Bruxelles, 3 marzo 2010 (COM 2010 (2020)).

Le parti del capo V della proposta concernenti le clausole contrattuali abusive pongono dei problemi nei confronti del diritto contrattuale nazionale di numerosi Stati membri il cui diritto nazionale è molto sviluppato, a seguito di una forte tradizione in materia di diritto contrattuale e della scarsa normativa dell'UE in materia. Per quanto riguarda i diritti dei consumatori, la regolamentazione minima attuale conferisce agli Stati membri la possibilità di adeguare la regolamentazione europea ai principi nazionali ed è opportuno procedere ulteriormente su tale via.

La relatrice deplora il fatto che la proposta di direttiva non tenga conto dei nuovi prodotti dovuti alle trasformazioni in corso in termini di sviluppo del prodotto e di innovazione, come nel caso dei prodotti digitali. Sempre più di frequente un prodotto, soprattutto nel settore dell'elettronica di svago di grande consumo, contiene, oltre al bene materiale, una combinazione di programmi o di altri prodotti e servizi immateriali. Se tale ambito non è coperto dalla presente direttiva, si può temere che occorrerà legiferare a parte più tardi, cosa che comporterebbe un ulteriore onere amministrativo per i commercianti.

### *Mercati finanziari*

La legislazione dell'UE in materia di mercati finanziari<sup>1</sup> copre già i diritti dei consumatori per quanto riguarda numerosi servizi finanziari, come i servizi in materia di investimenti, vari tipi di crediti al consumo e, fra l'altro, le assicurazioni. Essi devono continuare ad essere oggetto di regolamentazioni a sé. Analogamente, i giochi d'azzardo devono essere oggetto di altre direttive.

Il capo III della proposta di direttiva, sull'informazione dei consumatori e i diritti di recesso, nonché il capo V, sulle pratiche sleali, dovrebbero essere estesi per coprire, nel quadro della regolamentazione attuale, i prodotti finanziari al di sotto della soglia di 200 euro. È altresì opportuno tenere conto dello sviluppo, sul mercato, di prodotti in cui un servizio finanziario di un importo inferiore a 200 euro, come ad esempio un'assicurazione, un investimento o un prestito, diviene parte sostanziale del prodotto stesso; cosicché anche i requisiti in materia di informazione per tali prodotti dovrebbero rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.

### *Conclusioni*

La relatrice ritiene che l'obiettivo sia un elevato livello di protezione dei consumatori. Per l'Unione europea, il modo migliore di combinare l'armonizzazione del mercato interno con un elevato livello di protezione dei consumatori è quello di puntare ad aumentare il livello di armonizzazione minimo attuale applicando le migliori prassi nazionali disponibili. In futuro sarà opportuno mettere a punto un sistema europeo di responsabilità in caso di non conformità, in modo da migliorare la protezione del consumatore e la sua fiducia nei mercati:

---

<sup>1</sup> Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori; direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno; direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno; direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori; direttiva 2002/83/CE relativa all'assicurazione sulla vita; direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

trattasi di una procedura corretta nei confronti delle imprese, che contribuisce al prolungamento della durata di vita dei prodotti. A tal fine è necessario creare un modello europeo di composizione delle controversie nel settore dei consumi.

## EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 2

##### *Testo della Commissione*

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire queste quattro direttive con la presente direttiva unica. ***La presente direttiva deve di conseguenza stabilire norme standard per gli aspetti comuni e distanziarsi dall'approccio di armonizzazione minima di cui alle precedenti direttive, che consentivano agli Stati membri di mantenere o adottare norme nazionali più severe.***

##### *Emendamento*

(2) Tali direttive sono state riesaminate alla luce dell'esperienza al fine di semplificare e aggiornare le norme applicabili, rimuovere le incoerenze e colmare le lacune indesiderate nella normativa. Il riesame ha dimostrato che è opportuno sostituire queste quattro direttive con la presente direttiva unica.

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva Considerando 8

##### *Testo della Commissione*

(8) L'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave ***aumenterà*** considerevolmente la certezza giuridica sia per i consumatori che per le imprese:

##### *Emendamento*

(8) ***Salvo diversa indicazione e in conformità dell'articolo 169 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), i provvedimenti della presente***

entrambi potranno fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori ***nella Comunità***. In tal modo sarà possibile eliminare gli ostacoli derivanti ***dalla*** frammentazione delle norme e completare il mercato interno in questo settore. ***Queste barriere possono essere superate soltanto mediante un insieme di norme uniformi a livello comunitario. Inoltre i consumatori potranno beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta la Comunità.***

***direttiva non dovrebbero impedire agli Stati membri di mantenere in vigore o introdurre misure volte ad assicurare un livello più elevato di tutela dei consumatori.*** L'armonizzazione completa di alcuni aspetti normativi chiave è ***tuttavia giustificata nell'ottica di garantire un quadro coerente per quanto concerne la tutela dei consumatori in tutta l'Unione e di aumentare*** considerevolmente la certezza giuridica, sia per i consumatori che per le imprese, ***nelle operazioni transfrontaliere.*** ***Nel caso di una tale armonizzazione completa,*** entrambi potranno fare affidamento su un unico quadro normativo basato su concetti giuridici chiaramente definiti che regolamentano taluni aspetti dei contratti tra imprese e consumatori ***nell'Unione***. In tal modo sarà possibile ***per i consumatori beneficiare di un elevato livello di tutela in tutta l'Unione, contribuendo a*** eliminare gli ostacoli derivanti ***dall'inadeguata situazione di*** frammentazione delle norme e ***a*** completare il mercato interno in questo settore.

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Considerando 11

##### *Testo della Commissione*

(11) La legislazione comunitaria esistente nel campo dei servizi finanziari per i consumatori contiene numerose regole per la tutela dei consumatori. ***Per questo motivo*** le disposizioni della presente direttiva ***coprono*** i contratti relativi ai servizi finanziari solo ***nella misura in cui è necessario per colmare le lacune normative.***

##### *Emendamento*

(11) La legislazione comunitaria esistente nel campo dei servizi finanziari per i consumatori contiene numerose regole per la tutela dei consumatori. Le disposizioni della presente direttiva ***dovrebbero coprire*** i contratti relativi ai servizi finanziari solo ***se questi non sono coperti da altra legislazione dell'Unione o nazionale.***

#### **Emendamento 4**

##### **Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 bis) I nuovi prodotti finanziari che trattano importi inferiori al limite minimo di EUR 200 fissato dalla vigente normativa dovrebbero essere presi in considerazione in sede di riesame dell'attuale normativa finanziaria o in future modifiche della presente direttiva per quanto concerne l'informazione al consumatore e le pratiche commerciali sleali.***

#### **Emendamento 5**

##### **Proposta di direttiva Considerando 11 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(11 ter) La Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire adeguate e tempestive informazioni ai consumatori e un elevato livello di tutela degli stessi, secondo un approccio globale orizzontale comprendente tutti i settori dei servizi finanziari per i consumatori. Gradualmente, l'Unione dovrebbe mirare a dotarsi di una Carta europea dei diritti dei consumatori nel settore dei servizi finanziari.***

#### **Emendamento 6**

##### **Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(12 bis) L'importanza dei mercati europei per i contenuti digitali online è in aumento e dovrebbe pertanto essere chiaro che i beni cui fa riferimento la presente direttiva comprendono anche prodotti digitali, quali file scaricati e software.***

## **Emendamento 7**

### **Proposta di direttiva Considerando 39**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(39) Il commerciante deve essere responsabile nei confronti del consumatore se i beni non sono conformi al contratto. I beni devono essere presunti conformi al contratto se soddisfano un numero di condizioni relative, principalmente, alla loro qualità. La qualità e le prestazioni che i consumatori possono ragionevolmente attendersi dipenderanno, tra l'altro, dal fatto che il bene sia nuovo o usato, nonché dalla vita prevista dei beni.

(39) Il commerciante deve essere responsabile nei confronti del consumatore se i beni non sono conformi al contratto. I beni devono essere presunti conformi al contratto se soddisfano un numero di condizioni relative, principalmente, alla loro qualità. La qualità e le prestazioni che i consumatori possono ragionevolmente attendersi dipenderanno, tra l'altro, dal fatto che il bene sia nuovo o usato, nonché dalla vita prevista dei beni. ***Un periodo di garanzia esteso è richiesto per i beni nei casi in cui è particolarmente difficile rilevare la mancanza di conformità con le specifiche e quando il tempo di utilizzo previsto di un bene è notevolmente superiore a due anni.***

## **Emendamento 8**

### **Proposta di direttiva Considerando 57 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(57 bis) La Commissione dovrebbe***

*cercare di sviluppare la rete dei centri europei dei consumatori per consentirle di avere autorità giuridica nel settore della composizione delle controversie in materia di consumo.*

## **Emendamento 9**

### **Proposta di direttiva Considerando 60 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(60 bis) La Commissione dovrebbe assicurare che in tutti gli Stati membri siano disponibili metodi di composizione delle controversie nuovi, efficaci, di facile accesso e indipendenti. È necessario esaminare le buone pratiche, come il modello di difensore civico nordico, per combinare un elevato livello di protezione dei consumatori e condizioni di commercio eque per gli imprenditori.*

*Motivazione*

*Dal momento che i prodotti e i loro eventuali difetti sono diversi, è normale che lo siano anche i sistemi di regolamento delle controversie in materia di consumi. Una normativa flessibile e metodi affidabili di composizione delle controversie sono garanti di soluzioni ragionevoli sia per i consumatori che per gli imprenditori. Il modello del difensore civico nordico si è dimostrato molto efficace e dovrebbe essere preso in considerazione anche a livello europeo.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

La presente direttiva intende **contribuire al corretto funzionamento del mercato interno e al conseguimento di** un livello elevato di tutela dei consumatori mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle

La presente direttiva intende **conseguire** un livello elevato di tutela dei consumatori **garantendo il corretto funzionamento del mercato interno** mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra consumatori e commercianti.

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra consumatori e commercianti.

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

#### *Testo della Commissione*

(2) qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un commerciante;

#### *Emendamento*

(2) qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisca nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisca in nome o per conto di un commerciante; ***nel caso dei servizi finanziari, si dovrebbe tener conto dei criteri specifici previsti dalla normativa settoriale finanziaria dell'Unione;***

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4 – alinea

#### *Testo della Commissione*

"bene": qualsiasi bene mobile materiale tranne:

#### *Emendamento*

"bene": qualsiasi bene mobile materiale ***o immateriale*** tranne:

#### *Motivazione*

*Un numero crescente di nuovi prodotti consiste in una stretta combinazione di beni materiali, contenuti e servizi digitali che dovrebbero rientrare tutti nel campo di applicazione della presente direttiva.*

## Emendamento 13

### Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. La presente direttiva è applicabile **solo** ai servizi finanziari ***riguardanti taluni contratti negoziati fuori dei locali commerciali conformemente agli articoli da 8 a 20, le clausole abusive conformemente agli articoli da 30 a 39 e le disposizioni generali conformemente agli articoli da 40 a 46, con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione completa.***

*Emendamento*

2. La presente direttiva è applicabile ai servizi finanziari ***quando non sono coperti da una legislazione speciale, nazionale o dell'Unione.***

**Emendamento 14**

**Proposta di direttiva  
Articolo 3 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Solo gli articoli da 30 a 39 sui diritti dei consumatori in materia di clausole abusive, con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione ***completa***, sono applicabili ai contratti disciplinati dalla direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

*Emendamento*

3. Solo gli articoli da 30 a 39 sui diritti dei consumatori in materia di clausole abusive, con il combinato disposto dell'articolo 4 sull'armonizzazione ***minima***, sono applicabili ai contratti disciplinati dalla direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 90/314/CEE del Consiglio.

**Emendamento 15**

**Proposta di direttiva  
Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Nella misura in cui questo aspetto non è armonizzato dalla presente direttiva, le norme non incidono sulla legislazione nazionale nell'ambito della normativa generale contrattuale che disciplina la conclusione o la validità di un contratto, oppure i diritti dei contraenti***

*di mettere fine a un contratto sulla base di una violazione delle sue clausole.*

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva Articolo 4 – titolo**

*Testo della Commissione*

Armonizzazione **completa**

*Emendamento*

Armonizzazione **minima**

## **Emendamento 17**

### **Proposta di direttiva Articolo 4**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri **non** possono mantenere o **adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite** dalla presente direttiva, **incluse le** disposizioni più **o meno severe** per garantire **al consumatore** un livello di tutela **diverso**.

*Emendamento*

**1. Salvo diversa indicazione nella presente direttiva**, gli Stati membri possono **adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato** dalla presente direttiva, disposizioni più **rigorose, compatibili con il TFUE**, per garantire un livello più **elevato** di tutela **del consumatore**.

**2. Laddove gli Stati membri adottino o mantengano, nel settore armonizzato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore, tali disposizioni sono compatibili con TFUE e vengono notificate alla Commissione.**

**La Commissione rende pubbliche tali informazioni in un sito web o in altro modo facilmente accessibile.**

**3. L'esercizio dei diritti riconosciuti dalla presente direttiva lascia impregiudicato l'esercizio di altri diritti di cui il consumatore può avvalersi in forza delle norme nazionali relative alla responsabilità contrattuale o**

*extracontrattuale.*

### *Motivazione*

*La divergenza tra le normative nazionali nell'ambito del diritto contrattuale dei consumatori si traduce in una estrema difficoltà nel concordare un livello appropriato di armonizzazione. Ciò comporta inevitabilmente il fatto che taluni consumatori perderanno parte della tutela di cui godono attualmente. Il principio della massima armonizzazione impedisce agli Stati membri di mantenere in vigore e/o adottare norme più rigorose, anche quando gli sviluppi del mercato richiedono regole migliori o che assicurino maggiore protezione. Per poter assicurare la trasparenza per le disposizioni nazionali che esulano dalla presente direttiva, deve essere messo a punto un sistema di notifica.*

### **Emendamento 18**

#### **Proposta di direttiva Articolo 5 – titolo**

*Testo della Commissione*

Obblighi *generali d'*informazione

*Emendamento*

Obblighi *in materia di* informazione

### **Emendamento 19**

#### **Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c bis) il costo totale del credito al consumo, che comprende tutti i costi e in particolare: (i) il tasso debitore, fisso o variabile, corredato di informazioni relative alle spese comprese nel costo totale del credito al consumo; (ii) l'importo totale del credito; (iii) il tasso annuo effettivo globale; e (iv) la durata del contratto di credito;*

### **Emendamento 20**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e**

*Testo della Commissione*

(e) l'esistenza di un diritto di recesso, *se applicabile*;

*Emendamento*

(e) l'esistenza *o l'assenza* di un diritto di recesso *e le condizioni e procedure per esercitare tale diritto, compresi gli eventuali costi di restituzione dei beni, in conformità dell'allegato I*;

*Motivazione*

*Oltre a essere informati circa il loro diritto di recesso, i consumatori dovrebbero anche essere informati su ciò che questo comporta in pratica e sulle modalità per esercitare tale diritto.*

**Emendamento 21**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Nel caso della commercializzazione non richiesta nel settore dei servizi finanziari e per le transazioni non legate all'acquisto di un bene o un servizio non finanziario, gli obblighi d'informazione di cui al paragrafo 1 sono espletati dal commerciante in tempo utile prima della conclusione di qualsiasi contratto finanziario.*

**Emendamento 22**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 7 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Articolo 7 bis*  
*Livello di protezione più elevato*

*Con riferimento agli articoli 5, 6 e 7, salvo ove diversamente disposto nella presente direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il TFUE, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore.*

## **Emendamento 23**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Gli Stati membri non possono mantenere o adottare nel loro diritto nazionale disposizioni divergenti da quelle stabilite nel presente capo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, agli articoli 11, paragrafo 3, e 13, paragrafo 1 bis, e agli articoli 19 e 20.*

*Motivazione*

*Si veda la motivazione dell'emendamento relativo all'articolo 4, paragrafo 1.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 11 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

3. Se il contratto è concluso mediante un mezzo che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il commerciante deve fornire almeno le informazioni riguardanti le caratteristiche principali del prodotto e il prezzo totale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c) su quel mezzo in particolare prima della conclusione del contratto. Le altre

3. Se il contratto è concluso mediante un mezzo che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il commerciante deve fornire almeno le informazioni riguardanti le caratteristiche principali del prodotto e il prezzo totale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a), c) **e c bis**) su quel mezzo in particolare prima della conclusione del contratto. Le altre

informazioni di cui agli articoli 5 e 7 devono essere fornite dal commerciante in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1.

informazioni di cui agli articoli 5 e 7 devono essere fornite dal commerciante in un modo appropriato conformemente al paragrafo 1.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**5. Gli Stati membri non impongono requisiti formali diversi da quelli indicati ai paragrafi da 1 a 4.**

**soppresso**

*Motivazione*

*Agli Stati membri non dovrebbe essere impedito di imporre requisiti supplementari in quanto ciò può avere un impatto alquanto negativo sulla capacità delle autorità nazionali di regolamentazione di proporre requisiti di informativa per rimediare a un danno specifico arrecato al consumatore.*

## **Emendamento 26**

### **Proposta di direttiva Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Nel caso di un contratto a distanza per la vendita di beni il periodo di recesso decorre dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso materiale di ognuno dei beni ordinati.***

**Il periodo di recesso *termina quattordici giorni dopo la più recente delle seguenti date:***

- a) la data di conclusione del contratto;***
- b) la data in cui il soggetto avente diritto di recesso ottiene dall'altro soggetto informazioni sufficienti su tale diritto oppure***
- c) se l'oggetto del contratto consiste nella consegna di beni, la data di ricevimento di***

**tali beni;**

*Motivazione*

*La possibilità di recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali è un diritto fondamentale del consumatore. Il periodo di recesso deve essere collegato al ricevimento, da parte del consumatore, di informazioni del commerciante sul diritto di recesso. In caso contrario, i consumatori potrebbero perdere il loro diritto di recesso ancor prima di venirne a conoscenza.*

**Emendamento 27**

**Proposta di direttiva  
Articolo 12 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

***4. Gli Stati membri non vietano alle parti di adempiere ai loro obblighi a norma del contratto durante il periodo di recesso.***

*Emendamento*

***soppresso***

**Emendamento 28**

**Proposta di direttiva  
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Gli Stati membri possono mantenere disposizioni nazionali che consentono un periodo di recesso più lungo o disposizioni in virtù delle quali il periodo di recesso decorre soltanto allorché sono state fornite le informazioni di cui al paragrafo 1.***

**Emendamento 29**

**Proposta di direttiva  
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 2**

*Testo della Commissione*

È a carico del *consumatore solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il commerciante non abbia concordato di sostenere tali spese.*

*Emendamento*

*Il costo della restituzione del bene o dei beni è a carico del commerciante salvo diversa disposizione del contratto.*

**Emendamento 30**

**Proposta di direttiva  
Articolo 17 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il consumatore è *responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione oltre a quella necessaria per accertare il valore e il funzionamento dei beni. Egli non è responsabile per la diminuzione del valore se il commerciante ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dell'articolo 9, lettera b).* Per i contratti di *servizio soggetti a un diritto di recesso* il consumatore *non sostiene alcun costo per i servizi forniti, in pieno o in parte, durante il periodo di recesso.*

*Emendamento*

2. Il consumatore *non è tenuto a pagare per:*

*(a) l'eventuale deprezzamento del bene ricevuto in base al contratto, imputabile all'ispezione e al collaudo;*

*(b) l'eventuale distruzione, smarrimento o danno al bene ricevuto in base al contratto, a condizione che il consumatore abbia usato precauzioni ragionevoli per impedirne la distruzione, lo smarrimento o il danno.*

Per i contratti di *servizi*, il consumatore è *responsabile per gli eventuali costi riconosciuti, sostenuti sino al momento del recesso, soltanto ove abbia fatto esplicita richiesta di esecuzione anticipata del contratto.*

*Motivazione*

*Costringere il consumatore a pagare per il deprezzamento dei beni comprometterebbe in modo significativo il valore del diritto di recesso. Sarebbe anche difficile individuare un deprezzamento adeguato e costituirebbe un onere ingente e inutile per le imprese e i consumatori.*

**Emendamento 31**

**Proposta di direttiva  
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, l'esercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilità per il consumatore.***

**Emendamento 32**

**Proposta di direttiva  
Articolo 19 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 19 bis***

***Livello di protezione più elevato  
Con riferimento agli articoli da 8 a 11, salvo ove diversamente disposto nella presente direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il TFUE, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore.***

**Emendamento 33**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Gli articoli da 8 a 19 non *si* applicano ai seguenti contratti negoziati fuori dei locali commerciali riguardanti:

(a) assicurazioni;

(b) servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il commerciante non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali definiti all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2002/65/CE; e

(c) il credito che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2008/48/CE.

*Emendamento*

2. **Per quanto riguarda** gli articoli da 12 a 19, **gli Stati membri non applicano la legislazione in contrasto con le disposizioni della presente direttiva.**

**Emendamento 34**

**Proposta di direttiva**  
**Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**3 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli da 8 a 19 per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali fino ad un determinato importo, stabilito a livello nazionale, che non supera i 60 euro.**

*Motivazione*

*Directive 85/577/EEC currently permits Member States to choose to exclude from their national legislation off premises contracts under which the total payments to be made do not exceed a value of 60 Euros, as low value purchases do not justify the increased cost to business of compliance and enforcement. According to the European Commission a majority of Member States have chosen to apply a monetary threshold for off premises contracts (Austria, Bulgaria, Estonia, Finland, Germany, Ireland, Italy, Lithuania, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain, Sweden and the UK).*

## Emendamento 35

### Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

**2. Il commerciante rimedia al difetto di conformità mediante riparazione o sostituzione, a sua scelta.**

*Emendamento*

**soppresso**

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 4 – lettera d)

*Testo della Commissione*

(d) lo stesso difetto si è manifestato **più di una volta** entro un breve periodo di tempo.

*Emendamento*

(d) lo stesso **o un altro** difetto si è manifestato entro un breve periodo di tempo **dopo la prima riparazione o sostituzione del bene.**

### *Motivazione*

*L'emendamento è inteso ad evitare che il consumatore sia intrappolato in un circolo vizioso di riparazioni inefficaci.*

## Emendamento 37

### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Il commerciante è responsabile, a norma dell'articolo 25, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di **due** anni dalla data in cui il rischio è passato al consumatore.

*Emendamento*

1. Il commerciante è responsabile, a norma dell'articolo 25, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di **sei** anni dalla data in cui il rischio è passato al consumatore.

## Motivazione

*La durata della garanzia legale dovrebbe passare da 2 a 6 anni. È indispensabile prorogare la garanzia al di là del biennio attualmente vigente: una garanzia di breve durata disincentiverebbe la fabbricazione di prodotti con una durata di vita più lunga, con il conseguente rischio di ridurre la qualità dei prodotti stessi, senza contare le maggiori preoccupazioni ambientali riconducibili all'aumento della quantità dei rifiuti.*

### Emendamento 38

#### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Se il commerciante ha rimediato al difetto di conformità mediante la sostituzione del bene, ***egli è responsabile a norma dell'articolo 25 se il difetto di conformità si manifesta entro due anni*** dal momento in cui il consumatore ***o un terzo designato dal*** consumatore ha ***acquisito*** il possesso materiale dei beni sostituiti.

##### *Emendamento*

2. Se il commerciante ha rimediato al difetto di conformità mediante la ***riparazione o la*** sostituzione del bene, ***il periodo di cui al paragrafo 1 è sospeso*** dal momento in cui il consumatore ***informa il commerciante del difetto di conformità*** ***fino al momento in cui il*** consumatore ha ***riacquisito*** il possesso materiale dei beni sostituiti.

### Emendamento 39

#### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 3

##### *Testo della Commissione*

3. ***Nel caso di beni usati il commerciante e il consumatore possono concordare un periodo di responsabilità più breve, che non può tuttavia essere inferiore a un anno.***

##### *Emendamento*

***soppresso***

### Emendamento 40

#### Proposta di direttiva Articolo 28 – paragrafo 5

*Testo della Commissione*

5. Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro **sei mesi** dalla data in cui il rischio è passato al consumatore esistessero già a tale data, a condizione che tale ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene o del difetto.

*Emendamento*

5. Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro **un anno** dalla data in cui il rischio è passato al consumatore esistessero già a tale data, a condizione che tale ipotesi non sia incompatibile con la natura del bene o del difetto.

*Motivazione*

*Un breve periodo di inversione dell'onere della prova può dissuadere i consumatori ad esercitare il proprio diritto a ottenere un rimedio per beni difettosi.*

**Emendamento 41**

**Proposta di direttiva  
Articolo 29 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 29 bis***

***Livello di protezione più elevato***

***Con riferimento agli articoli da 21 a 29, salvo ove diversamente disposto nella presente direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose, compatibili con il TFUE, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore.***

**Emendamento 42**

**Proposta di direttiva  
Articolo 34**

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che le

*Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che le

clausole contrattuali di cui all'allegato II siano considerate abusive in ogni circostanza. L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri *e può essere modificato solo nel rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e dell'articolo 40.*

clausole contrattuali di cui all'allegato II siano considerate abusive in ogni circostanza. L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri, *i quali possono adottare o mantenere ulteriori condizioni contrattuali oltre a quelle figuranti in tale elenco.*

## **Emendamento 43**

### **Proposta di direttiva Articolo 35**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui al punto 1 dell'allegato III siano considerate abusive, a meno che il commerciante non dimostri che tali clausole sono eque a norma dell'articolo 32. L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri *e può essere modificato solo nel rispetto dell'articolo 39, paragrafo 2 e dell'articolo 40.*

#### *Emendamento*

Gli Stati membri garantiscono che le clausole contrattuali di cui al punto 1 dell'allegato III siano considerate abusive, a meno che il commerciante non dimostri che tali clausole sono eque a norma dell'articolo 32. L'elenco di tali clausole contrattuali è applicabile in tutti gli Stati membri, *i quali possono adottare o mantenere ulteriori condizioni contrattuali oltre a quelle figuranti in tale elenco.*

## **Emendamento 44**

### **Proposta di direttiva Articolo 39 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

#### *Articolo 39 bis*

#### *Livello di protezione più elevato*

*Con riferimento agli articoli da 30 a 39, salvo ove diversamente disposto nella presente direttiva, gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato dalla presente direttiva, disposizioni più rigorose,*

*compatibili con il TFUE, per garantire un livello più elevato di tutela del consumatore.*

## Emendamento 45

### Proposta di direttiva Articolo 45

#### *Testo della Commissione*

Il consumatore è esonerato ***dal tenere in considerazione*** qualsiasi fornitura non richiesta di un prodotto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 e al punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. L'assenza di una risposta dal consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce il consenso.

#### *Emendamento*

Il consumatore è esonerato ***da*** qualsiasi ***obbligo di*** fornitura non richiesta di un prodotto, conformemente all'articolo 5, paragrafo 5 e al punto 29 dell'allegato I della direttiva 2005/29/CE. L'assenza di una risposta dal consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce il consenso. ***Fermo restando il diritto di opposizione dei lavoratori, ciò non impedisce ai datori di lavoro di iscrivere d'ufficio i lavoratori al loro regime pensionistico professionale se tale regime è finanziato dai contributi degli stessi datori di lavoro. Non impedisce altresì il rinnovo tacito dei contratti di assicurazione e di credito e altri contratti finanziari, dei quali è previsto il rinnovo automatico alla scadenza in base ad esplicite disposizioni contrattuali, se tale rinnovo tacito è consentito per legge.***

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Diritti dei consumatori	
<b>Riferimenti</b>	COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b>	IMCO	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	ECON 19.10.2009	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Sirpa Pietikäinen, 21.7.2009	
<b>Esame in commissione</b>	2.6.2010	28.6.2010
<b>Approvazione</b>	28.9.2010	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 36	–: 3
	0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Othmar Karas, Wolf Klinz, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Íñigo Méndez de Vigo, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	David Casa, Ashley Fox, Sophia in 't Veld, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Siiri Oviir, Sirpa Pietikäinen, Gianni Pittella	